

ACCORDO VESTIZIONE 2021

In data 27 luglio 2021 si sono incontrati presso la sede aziendale:

HUMANITAS RESEARCH HOSPITAL (di seguito anche "Azienda") nella persona dell'HR Director Dott. Paolo Galletti e Dott.ssa Valentina Traina quale HR Legal assistiti da Aldo Messedaglia per Assolombarda

e

CGIL FP: Antonio Bagnaschi

UIL FPL: Massimo Prezioso

le R.S.A. Giancarlo Gittani, Monica Cassinelli, Luis Enrique Huarcaya Romero, Andrea Berto, Antonio Pinto, Erika Sicolo, Simone Senese

PREMESSE

- A. In sede di rinnovo del CCNL AIOP del Personale Sanitario Non Medico le parti sociali hanno previsto all'art. 18 comma 10 che, con esclusivo riferimento al personale cui è fatto obbligo di indossare all'interno della struttura abiti di lavoro, divise ovvero particolari dispositivi di protezione individuale di cui al D. Lgs. n. 81/2008, l'orario di lavoro ricomprenda 14 minuti complessivi destinati a tali attività, comprensivi anche del tempo per dirigersi dallo spogliatoio alla postazione di lavoro e dalla postazione allo spogliatoio e di provvedere al passaggio di consegne ai colleghi;
- B. Il CCNL prevede che la previsione di cui sopra non riguardi l'ipotesi in cui il dipendente è tenuto ad indossare soltanto il camice, oppure ha la facoltà di scegliere il tempo e il luogo per indossare la divisa, nel qual caso il tempo di vestizione/svestizione rientra tra gli atti di diligenza preparatoria allo svolgimento della prestazione di lavoro;
- C. All'interno di Humanitas esistono situazioni disomogenee in termini di organizzazione dei diversi reparti e dei diversi turni, a motivo della peculiarità dell'attività svolta, dei macchinari con cui viene eseguita la prestazione lavorativa e dell'organizzazione delle prestazioni verso i pazienti. Ciò nonostante l'organizzazione del lavoro consente l'assorbimento dei 14 minuti di vestizione previsti dall'art. 18, comma 10, del CCNL all'interno del turno di lavoro, sebbene in modo differenziato a seconda della peculiarità organizzativa dell'area specifica.

Tutto ciò premesso le Parti stabiliscono

1. BENEFICIARI

In coerenza con quanto previsto dall'art. 18 CCNL il personale a cui si applica il presente accordo e, più in generale, la disciplina sui tempi di vestizione è il seguente:

- tutto il Personale Sanitario Non Medico (ad eccezione di Biologi – Psicologi – Fisici – Dietisti - Tecnici audiometristi - Ortottisti – Farmacisti - Coordinatori);
- tutti i Servizi Assistenziali (ad eccezione dei Responsabili Infermieristici di Area e dei Coordinatori, del cosiddetto Staff Infermieristico, degli infermieri di DMS e Medicina Preventiva).

2. MODALITA' DI FRUIZIONE DELLA VESTIZIONE

L'organizzazione del lavoro prevede delle sovrapposizioni temporali sufficienti a garantire la fruizione dei 14 minuti necessari per il tempo di vestizione ovvero per l'indispensabile passaggio di consegne tra i colleghi all'interno del turno di lavoro. Il tempo di vestizione viene pertanto assorbito all'interno dell'orario di lavoro come meglio verrà esplicitato dai Responsabili di ciascuna area.

3. RICONOSCIMENTO 18 ORE PRO CAPITE DI PERMESSI RETRIBUITI

Fermo restando la disciplina prevista al punto che precede, la Società riconosce alle persone 18 ore annue pro capite (da riproporzionare in caso di part time) che potranno essere utilizzate come permessi secondo le modalità di seguito indicate:

- nei mesi di gennaio e di luglio di ogni anno saranno rese disponibili rispettivamente 9 (nove) ore di permessi retribuiti a coloro che nel semestre precedente abbiano raggiunto almeno il 50% della presenza (intendendosi per presenza, oltre le ore di lavoro effettivamente svolto, anche le seguenti fattispecie: infortunio sul lavoro; ferie; maternità obbligatoria; permessi retribuiti per formazione; servizio effettivo in sede o altro luogo indicato dall'Istituto, permessi Sindacali e RLS, banca ore se preventivamente richiesta e non utilizzata a compensazione delle assenze; malattia che sia riconducibile a una casistica di Covid positivo; permessi ex legge n. 104/92 così come disciplinato in calce);
- i permessi retribuiti dovranno essere utilizzati dal singolo dipendente beneficiario entro 18 mesi dalla data di caricamento (e quindi decorrenti dal mese di gennaio ovvero di luglio) e potranno essere fruiti per frazioni minime di 15 minuti e sino alla intera giornata. La fruizione dei permessi per intera giornata non potrà avvenire per giornate consecutive;
- la richiesta dei permessi a titolo di vestizione seguirà il flusso di richiesta dei permessi ovvero delle ferie (nel caso di richiesta di fruizione per intera giornata);
- al termine dei 18 mesi dal caricamento delle 9 ore (nei mesi di gennaio e luglio) verranno azzerate le ore non fruiti (rispettivamente nei mesi di luglio e di gennaio a 18 mesi data dal caricamento).

In relazione ai permessi ex legge n. 104/92, viene previsto che, fermo restando il diritto a fruire degli stessi, per consentire una migliore programmazione dell'attività dell'istituto, il lavoratore dovrà presentare un piano di programmazione mensile dei permessi con anticipo di 10 giorni rispetto al mese di fruizione, fatti salvi casi di necessità e urgenza.

I permessi utilizzati nel rispetto della citata programmazione saranno conteggiati quale presenza in servizio nel limite del 50% di quanto utilizzato.

D. VERIFICHE E MONITORAGGI

Le Parti convengono di monitorare a cadenza quadrimestrale tale accordo.

Letto, confermato e sottoscritto

Humanitas Mirasole S.p.a.

Assolombarda

FP CGIL

UIL FPL

RSA